

La Legge 41 del 2016 che introduce i delitti di omicidio stradale di lesioni personali stradali gravi o gravissime ottiene il via libera della Corte Costituzionale su alcune aggravanti, ma non sempre per la revoca automatica della patente.



Il 21 febbraio 2019, la Corte Costituzionale ha diffuso un comunicato in cui anticipa una sentenza che sarà depositata a marzo, relativa alla Legge 41 del 2016, ossia quella che introduce il **delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime**, inasprendo così le sanzioni per i responsabili di gravi incidenti. La prima decisione dei giudici costituzionali riguarda il divieto, per il magistrato che deve emettere una sentenza su tali delitti, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della "responsabilità non esclusiva" dell'imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In questo caso, i giudici costituzionali ritengono legittimo il divieto.

Il secondo punto della decisione riguarda l'articolo 222 del Codice della Strada, nel punto in cui prevede **l'automatica revoca della patente di guida** in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio

Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it

Puoi commentare questo articolo nella [pagina Facebook di TrasportoEuropa](#)



Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? [Iscriviti alla nostra Newsletter](#) con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!